

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 - Parte II^a

Informativa n. 02

28 gennaio 2021

Si prosegue in questa Informativa l'**esame delle novità del Modello 730/2021**, pubblicato con **Provvedimento 15 gennaio 2021** sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che le novità più rilevanti verranno comunque approfondite con **specifiche informative** nel proseguo del servizio.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** del Mod. 730/2021, relativo ai **redditi dei terreni**, non presenta variazioni strutturali rispetto allo scorso anno (Modello 730/2020).

Si segnala tuttavia che le istruzioni alla compilazione hanno recepito la proroga dell'**esenzione IRPEF** spettante a **coltivatori diretti e IAP** sui **terreni agricoli** posseduti.



Il comma 183, art. 1, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto infatti che anche per il 2020 i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (individuati dall'art. 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha esteso tale esenzione anche al 2021. Dal 2022, i redditi dominicali e agrari concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 100% (salvo ulteriori interventi normativi).

Le istruzioni del Modello 730/2021 ricordano che tale agevolazione compete **anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto** purché:

- appartenenti al **medesimo nucleo familiare**;
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Analogamente al quadro A, anche il **quadro B**, relativo ai redditi dei fabbricati, non subisce modifiche dal punto di vista strutturale; si segnala, tuttavia, l'eliminazione di un rigo nella sezione I, che risulta ora composta dai **rigi da B1 a B6** (il mod. 730/2020 presentava rigi da B1 a B7).

Le istruzioni del modello recepiscono le novità normative intervenute in materia di canoni non percepiti.

NOVITÀ ALLA DISCIPLINA DEI “CANONI NON PERCEPITI”

L'art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, riformulando il testo dell'art. 26, TUIR, ha introdotto rilevanti novità in merito alla disciplina dei **canoni di locazione non percepiti**, con riferimento ai contratti:

- esclusivamente di **immobili ad uso abitativo**;
- **stipulati** a partire **dal 1° gennaio 2020**.



*Infatti, per i **contratti stipulati dal 1° gennaio 2020**, i **canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito**, purché la mancata percezione sia comprovata:*

- *dall'**intimazione di sfratto per morosità** oppure,*
- *dall'**ingiunzione di pagamento***

effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

*Anche qualora non sia stato percepito alcun canone, la **rendita catastale** viene comunque assoggettata a tassazione.*

Per i contratti stipulati fino al **31 dicembre 2019**, la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti è vincolata all'ottenimento della **sentenza di sfratto per morosità** dell'inquilino.

COLONNA 7 “CASI PARTICOLARI”

Nella colonna 7 “**Casi particolari**” del quadro B, va riportato l'eventuale **codice** relativo a situazioni particolari elencate nelle istruzioni.

Il **codice 4**, va utilizzato nel caso di **immobile ad uso abitativo** concesso **in locazione** in relazione al quale:

- **non sono stati percepiti**, in tutto o in parte, **i canoni di locazione** previsti dal contratto;
- il **procedimento di convalida di sfratto per morosità** si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



*Le istruzioni recepiscono le novità introdotte dal D.L. n. 34/2019, sopra illustrate, prevedendo l'utilizzo del **codice 4** nella colonna 7, anche nel caso di **canoni non incassati (o incassati in parte) derivanti da contratti stipulati dal 1° gennaio 2020**, per i quali è stata emessa l'**ingiunzione di pagamento** o l'**intimazione di sfratto per morosità** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.*

In tali casi, nel quadro B si riporta in **colonna 6** la quota di **canone effettivamente percepita** nel 2020 e nella **colonna 7 il codice 4**.



Il signor Fiore, proprietario al 100% di un'unità abitativa A/2 (rendita catastale pari a € 230,00) a Trento, ha concesso in locazione detto immobile a partire dal 1° gennaio 2020 in regime di cedolare secca, stabilendo un canone mensile pari a € 500,00. Tuttavia l'inquilino ha versato solo cinque mensilità nel corso del 2020 (importo complessivo pari a € 2.500,00).

Il signor Fiore ha ottenuto l'intimazione di sfratto da parte del giudice il 30 gennaio 2021.

In sede di compilazione del mod. 730/2021, il contribuente potrà quindi dichiarare solo il canone effettivamente incassato nel 2020, compilando il quadro B come di seguito illustrato.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile nigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
			GIORNI	4 %								
B1	230,00	3	365	100	3	2.500,00	4	<input type="checkbox"/>	L378	X		
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B3	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B4	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B5	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B6	,00					,00		<input type="checkbox"/>				

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le principali modifiche al modello ed istruzioni relative al **quadro C**, riguardante i "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", sono dovute al recepimento delle novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 per **ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente**.

NUOVO "TRATTAMENTO INTEGRATIVO" E ULTERIORE DETRAZIONE

Il D.L. n. 3/2020 "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" ha disposto, **dal 1° luglio 2020**, l'abolizione del **cd. "bonus IRPEF"**, sostanzialmente "sostituito" dal **nuovo "trattamento integrativo"** e dall'**ulteriore detrazione**.

BONUS IRPEF (fino al 30 giugno 2020)

L'art. 3, comma 1, D.L. n. 3/2020 ha disposto, **dal 1° luglio 2020**, l'**abrogazione** del comma 1-bis, art. 13, TUIR, nel quale era prevista la disciplina del cd. "**bonus IRPEF**". Detto bonus, riconosciuto **fino al 30 giugno 2020**, consisteva in un credito pari a € 960,00 per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.600,00; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresceva fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600,00.

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione (dal 1° luglio 2020)

In sostituzione del previgente bonus IRPEF, il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha introdotto, **dal 1° luglio 2020**:

- ◆ un **trattamento integrativo** (art. 1).
Si tratta di un **credito di € 600,00** (per il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020) riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati e il cui **reddito complessivo sia non superiore a € 28.000,00**. Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo sarà pari annualmente a € 1.200,00;
- ◆ un'**ulteriore detrazione fiscale** (art. 2).
Si tratta di una detrazione assegnata in presenza di **redditi di lavoro dipendente** e di alcuni **redditi assimilati**, spettante se il reddito complessivo è di importo **superiore a € 28.000,00**. La detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad **€ 40.000,00**.

□ **LE MODIFICHE AL RIGO C5 - INDICAZIONE DEL PERIODO DI LAVORO**

Le novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 hanno comportato la **revisione del rigo C5** "Periodo di lavoro".

Oltre alle consuete **colonne 1 e 2** (giorni di lavoro dipendente/assimilato e di pensione) sono ora previste:

- la **colonna 3 (I Semestre)** dove vanno indicati i giorni del primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020) relativi al solo periodo di **lavoro dipendente** (punto 13 della Certificazione Unica 2021);
- la **colonna 4 (II Semestre)** dove vanno indicati i giorni del secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) relativi al solo periodo di **lavoro dipendente** (punto 14 della Certificazione Unica 2021).



Le istruzioni alla compilazione precisano che l'anno lavorativo 2020 va considerato composto da 365 giorni in totale, di cui **181 giorni per il primo semestre e 184 per il secondo semestre; non va perciò considerato il 29 febbraio 2020**.

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)	1	LAVORO DIPENDENTE	2	PENSIONE	3	I SEMESTRE	4	II SEMESTRE

□ **LE MODIFICHE AL RIGO C14 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE**

Il **rigo C14**, lo scorso anno denominato "Bonus IRPEF" è ora rinominato "Riduzione della pressione fiscale" e si presenta **fortemente implementato** per permettere la gestione delle novità in materia di "cuneo fiscale" introdotte dal D.L. n. 3/2020. In particolare vanno indicati i dati relativi:

- al **bonus IRPEF** (colonne 1 e 2, come lo scorso anno) nonché al nuovo **trattamento integrativo erogato** (colonne 3 e 4);
- all'esenzione prevista per **ricercatori e docenti** (colonna 5);
- all'esenzione riconosciuta per i **lavoratori impatriati** (colonna 6);
- alle **misure a sostegno del lavoro** percepite ai sensi del D.L. n. 18/2020, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione in deroga (colonne 7, 8 e 9).



Questi ultimi punti sono stati previsti con lo scopo di **riconoscere i bonus fiscali** (bonus IRPEF e trattamento integrativo) anche nel caso in cui l'**imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi**.

C14	CODICE	2	BONUS EROGATO	CODICE	4	TRATTAMENTO EROGATO	5	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	8	LAVORO DIPENDENTE	9	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1		,00	3		,00		,00		,00	7		,00		,00

RIPRODUZIONE VIETATA

NUOVA CASELLA “CODICE STATO ESTERO” (IMPATRIATI, DOCENTI E RICERCATORI)

Nel quadro C del Mod. 730/2021 è stata inserita la **nuova casella “Codice Stato estero”**, nella quale gli impatriati ed i docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la propria attività, sono tenuti a indicare il **codice dello Stato estero** in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.

Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice alle istruzioni alla compilazione.

QUADRO C - redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											Casi particolari			
											Codice Stato estero			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DATI
				,00					,00					,00

DETRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

La sezione VI è dedicata alla **detrazione riconosciuta al personale militare** delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al **personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare** in costanza di **servizio nel 2020**.

Si tratta di una riduzione dell'IRPEF assegnata ai dipendenti che nel 2019 hanno un **reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000,00**.



La misura della detrazione e le modalità applicative sono individuate annualmente con apposito D.P.C.M. che, per l'anno 2020, non è stato ancora emanato.

Si segnala che con riguardo all'anno d'imposta 2019 il D.P.C.M. 7 febbraio 2020 aveva previsto l'applicazione di una detrazione d'importo pari a € 507,00.

QUADRO D - ALTRI REDDITI

Il **quadro D** non ha subito rilevanti modifiche rispetto al modello dello scorso anno.

Si segnala unicamente che le istruzioni alla compilazione recepiscono le novità normative riguardanti la **tassazione degli utili distribuiti alle società semplici**, introdotte **dal 1° gennaio 2020**, ad opera del D.L. n. 23/2020, intervenuto a modifica dell'art. 32-quater, D.L. n. 124/2019.

In particolare, i **dividendi corrisposti alla società semplice** si intendono **percepiti per trasparenza dai rispettivi soci**, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59, TUIR).

Detti utili, per la quota imputabile alle **persone fisiche residenti** in relazione a **partecipazioni, qualificate e non qualificate**, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65, TUIR, sono **soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo di imposta** di cui all'art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e pertanto non vanno indicati nel Mod. 730/2021.

Tuttavia, si fa presente che per i dividendi derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberati entro il 2022, è transitoriamente applicabile la tassazione secondo le regole fissate dal D.M. 26 maggio 2017 (imponibilità 40% - 49,72% o 58,14%).